



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CASOLATI, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SIRI, SUDANO, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 2021

Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

ONOREVOLI SENATORI. - Il 17 luglio 2019 il Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge per la tutela delle vittime della violenza domestica e di genere, dando vita alla legge 19 luglio 2019, n. 69.

La legge ha individuato un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

L'articolo 9, in particolare, interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (articolo 612-bis) prevedendo l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale) che da due a sei anni viene sostituita con la reclusione da tre a sette anni; un aumento di pena sino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, donna in gravidanza o persona con disabilità, o con l'uso di armi. Prevede infine che il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo sia considerata persona offesa dal reato.

Per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale è previsto oggi, ai sensi dell'articolo 380, comma 2, lettera *l-ter*, del codice di procedura penale, inserita dall'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del decreto-

legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, l'arresto obbligatorio in flagranza o in quasi flagranza di reato, situazione che deve essere costruita dalla polizia giudiziaria, sul piano probatorio stante la natura di abitualità del reato, attraverso la raccolta o la definizione di materiale che evidenzi come l'ultimo episodio violento, per il quale è stato richiesto l'intervento degli operatori, si collochi in un regime di vita di carattere consuetudinario.

La sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 39131/16, del 24 novembre 2015, ha stabilito che non possa « procedersi all'arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto », escludendo in concreto la legittimità dell'atto allorché si verifichi l'ipotesi del cosiddetto inseguimento investigativo, il quale ricorre quando l'autore non viene trovato sul luogo della consumazione del reato, ma viene rintracciato sulla base delle informazioni assunte (è il caso tipico del maltrattante il quale normalmente si allontana prima dell'intervento della polizia giudiziaria).

Sarebbe opportuno dunque inserire, per la sola ipotesi del delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, stante anche la richiesta abitualità della condotta che presuppone l'accertamento della consumazione di una pluralità di atti violenti dilatati nel tempo, la possibilità: di procedere all'arresto in flagranza di reato entro le 48 ore dalla consumazione del delitto (ipotesi di cosiddetto arresto differito ora previsto, per esempio, per i reati commessi nell'ambito di manifestazioni pubbliche) e ciò al triplice fine di superare l'orientamento espresso dalla Su-

prema Corte; di consentire alla polizia giudiziaria di costruire, sul piano dell'acquisizione degli elementi di natura probatoria, l'abitudine della condotta maltrattante; di accorciare drasticamente i tempi di messa in protezione della vittima - la quale viene normalmente collocata in una casa rifugio in attesa che venga emessa una misura cautelare a carico dell'aggressore, con una evidente distorsione dell'intervento che costringe la vittima a nascondersi, quando dovrebbe essere l'autore del reato ad essere messo in una condizione di limitazione della sua libertà personale tale da consentire alla donna di sentirsi protetta - mediante un intervento di polizia giudiziaria assolutamente efficace e risolutivo.

Peraltro, il triste fenomeno in forza del quale la donna vittima deve essere messa in protezione in una casa rifugio è una situazione che comporta una evidente vittimizzazione secondaria e notevoli costi a carico delle collettività per la dispersione di risorse economiche, in quanto mediamente il costo per una singola donna in casa rifugio varia dai 75 ai 100 euro per ogni giorno di permanenza.

La questione venne proposta e rilevata già durante i lavori parlamentari della stesura della legge n. 69 del 2019, ma non fu possibile recepirla per questioni procedurali. Per questo motivo si ritiene opportuno apportare una modifica alla legge n. 69 del 2019 e, vista l'importanza della materia affrontata, se ne auspica una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 19 luglio 2019, n. 69, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

“L'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale è altresì consentito per i casi previsti dal presente articolo. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale. Nei casi di cui al primo e secondo periodo, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per salvaguardare l'incolumità della persona offesa, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di indizi di colpevolezza concludenti dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto entro le quarantotto ore dalla consumazione del reato” ».